ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIETI
REGOLAMENTO CONTABILE E DI TESORERIA

Articolo 1
Finalità ed ambito applicativo

1. Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare la contabilità dell'Ordine degli Avvocati di Rieti.
2. Il regolamento stabilisce le modalità della formazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo di gestione, indicando un sistema di controlli finalizzato a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 2
Princìpi contabili

1. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo vengono redatti seguendo i seguenti principi contabili:
   a) veridicità;
   b) correttezza e prevalenza della sostanza sulla forma;
   c) coerenza;
   d) attendibilità;
   e) prudenza;
   f) continuità;
   g) comparabilità;
   h) trasparenza;
   i) annualità;
   j) unità;
   k) competenza.
2. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
3. Alla contabilità non si applicano le disposizioni legislative vigenti concernenti l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici.

Articolo 3
Gestione delle risorse

1. Il Consiglio è preposto alla programmazione, all'indirizzo e all'adozione degli atti di gestione delle risorse. Il Consigliere Tesoriere è preposto all'attuazione dei predetti atti.
2. Il Consigliere Tesoriere opera con delega permanente del Consiglio per ogni suo atto dispositivo, entro una soglia di spesa pari ad € 1.000,00 (mille/00).
3. Al fine di garantire la continuità dell'attività dell'Ordine il Consigliere Tesoriere è altresì autorizzato in via permanente dal Consiglio ad effettuare i pagamenti relativi alle spese per l'ordinaria amministrazione concernenti: spese di cancelleria, spese per utenze, spese per il personale dipendente, contribuzione obbligatoria, imposte, tasse, canoni per servizi, spese per manutenzione ordinaria dei locali e della strumentazione.
4. Ai sensi dell'art. 29, comma 3, L. 247/12, entro il mese di febbraio di ogni anno e, comunque, prima dell'approvazione del bilancio preventivo per l'anno di competenza, il Consiglio determina il contributo annuale dovuto dai singoli iscritti all'Ordine, tenendo conto della previsioni di spesa, anche provvisorie.
5. Il Consiglio può incaricare professionisti e consulenti esterni al fine di coadiuvare i soggetti indicati nel presente articolo nelle attività previste al comma 1.

Articolo 4
Contabilità

1. La contabilità generale ed analitica dell'Ordine è tenuta secondo i principi civilistici e, per le rilevazioni dei fatti gestionali, utilizzando il metodo economico patrimoniale.
2. Le scritture economico-patrimoniali devono rilevare la consistenza e l'articolazione del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno

nonché la consistenza e l'articolazione del patrimonio alla chiusura dell'esercizio ed il relativo risultato economico d'esercizio.

3. I registri contabili sono il Libro Giornale, i registri ai fini IVA ed il registro dei beni ammortizzabili.
4. Il Consigliere Tesoriere vigila sulle entrate e sulle uscite dell'Ordine e sulla corretta tenuta della contabilità.

Articolo 5
Bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione è redatto sulla base della programmazione degli oneri e della prudenziale valutazione dei proventi, secondo il principio del pareggio economico e della sostenibilità finanziaria degli investimenti.
2. Il bilancio di previsione è formulato in termini di competenza economica è composto dal conto economico, secondo schemi confrontabili con il bilancio consuntivo, ed è corredato dalla Relazione del Consigliere Tesoriere.

Articolo 6
Bilancio consuntivo

1. I risultati della gestione sono dimostrati nel bilancio consuntivo, composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico sulla base degli schemi qui allegati, e corredato dalla Relazione del Consigliere Tesoriere.
2. La Relazione del Consigliere Tesoriere è un documento illustrativo di natura tecnico-contabile riguardante l'andamento della gestione e contiene ogni eventuale informazione e schema utile ad una migliore comprensione dei dati di bilancio, con l'indicazione di tutte le informazioni rilevanti che abbiano incidenza sulla contabilità dell'Ordine.

Articolo 7
Approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo

1. ll Consigliere Tesoriere redige ogni anno almeno 40 giorni prima della convocazione dell'Assemblea, i progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, ai quali allega la relativa relazione, da sottoporre all'esame del Consiglio e quindi all'approvazione dell'Assemblea.
2. Il Consiglio, esaminati i bilanci, delibera di sottoporli all'approvazione dell'Assemblea.
3. Entro il 30 Aprile successivo alla scadenza dell'esercizio annuale è convocata l'Assemblea ordinaria degli Iscritti per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.
4. I bilanci e le relazioni del Consigliere Tesoriere sono sottoposti all'esame del Revisore Contabile almeno venti giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.
5. I bilanci, le relazioni del Consigliere Tesoriere e la relazione del Revisore Contabile sono depositati presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine almeno dieci giorni prima della convocazione dell'Assemblea degli iscritti che dovrà provvedere alla sua approvazione.
6. I bilanci approvati vengono pubblicati sul sito internet del Consiglio dell'Ordine.

Articolo 8
Funzioni del Revisore Unico

1. Il Revisore Unico è nominato dal Presidente del Tribunale e svolge le funzioni previste dall'art. 31 della L. 247/2012:
   a) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria economica e patrimoniale della gestione effettuando verifiche periodiche;
   b) redige la relazione sul bilancio di previsione e sul bilancio consuntivo contenente l'attestazione sulla corrispondenza alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

c) riferisce, anche con modalità telematiche, in assemblea in sede di approvazione del bilancio;
d) riferisce al Consiglio su gravi irregolarità amministrative e contabili, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.

2. Nel rispetto del proprio ruolo e funzioni collabora con il Consiglio, secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento, redigendo pareri o richiami sulle problematiche emerse sia nell'ambito delle verifiche periodiche che in prossimità della redazione dei progetti di bilancio suggerendo in tal caso integrazioni e variazioni agli stessi.

Articolo 9
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore nell'esercizio in corso alla data della sua approvazione da parte del Consiglio. Tuttavia gli schemi di bilancio di cui agli allegati saranno già utilizzati nella redazione dei bilanci non ancora approvati, con un raccordo che espliciti le risultanze tra i diversi criteri utilizzati.

ALLEGATI
A) Schema di stato patrimoniale;
B) Schema di conto economico.